

**Legge 31 marzo 1904, n. 140, Provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.**  
(Gazz. Uff. 20 aprile 1904, n. 83).

*(Omissis)*

## TITOLO II

### PROVVEDIMENTI PER L'AGRICOLTURA

Art. 30. — Fino all'attuazione di una legge generale sui demani comunali ex-feudali nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo di sospendere le operazioni di quotizzazione in quei Comuni dove sia più utile la conservazione dell'uso civico in natura.

*(Omissis)*

## TITOLO III

### RIMBOSCHIMENTI E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI

*(Omissis)*

Art. 38. — A norma della presente legge sarà proposto il vincolo forestale su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o che comunque, interessa di rimboscare per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento delle condizioni dei luoghi, ove occorra, dalla ispezione forestale di Potenza, entro il primo anno dalla promulgazione della presente legge saranno sottoposte al Commissariato civile per la definitiva decisione, e quindi riportate in apposito elenco.

*(Omissis)*

Art. 45. — Colla somma annuale stabilita al numero 15 dell'allegata tabella A, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano quest'ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvederà pure con la stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demania ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle forze demaniali inalienabili. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla Provincia o dai Comuni che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)